

SCHEMA DI DISCIPLINARE TRA LA REGIONE LOMBARDIA E IL GESTORE DELL'ARCHIVIO NAZIONALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA, AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA, PER IL PERIODO DAL 1° GENNAIO 2025 AL 31 DICEMBRE 2025, AI SENSI DELL'ART. 51 DEL DL N. 124/2019 PER LA GESTIONE DELLE TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI, NELLE MORE DELL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DELLA DELEGA PER LA RIFORMA FISCALE DI CUI ALL'ART. 13, COMMA 1, LETTERA B) DELLA LEGGE 9 AGOSTO 2023, N. 111.

La Regione LOMBARDIA, codice fiscale 800500850 con sede a Milano, Piazza Città di Lombardia, n. 1, (di seguito "Regione"), nella persona dell'Avv. Michele COLOSIMO, domiciliata presso la sede dell'Ente, nella sua qualità di Dirigente della UO Tutela delle Entrate Tributarie Regionali

e

l'Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, Via Marsala 8, 00185 Roma, codice fiscale 00493410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nella sua qualità di Presidente e rappresentante legale, in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI

per la gestione dell'Archivio Informatico Regionale delle Tasse Automobilistiche come previsto dall'art. 51, comma 2 ter del D.L. n. 124 del 2019 convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157 e per l'avvalimento degli uffici dell'ACI da parte della Regione/Provincia Autonoma/Agenzia delle Entrate consentito dall'Art. 2 comma 1 del DM 418/98

danno atto di quanto segue.

PREMESSO CHE:

1. la tassa automobilistica è un tributo disciplinato dalla l.r. 14 luglio 2003, n. 10 e, per le fattispecie ivi non regolamentate, dal DPR 5

- febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni, nonché dall'art. 5, comma 32, d.l. n. 953/1982 come convertito dalla legge n. 53 del 1983;
2. l'art. 23, comma 1, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, ha delegato alle Regioni a statuto ordinario le competenze relative al tributo;
 3. l'art. 17, comma 10, della l. n. 449 del 1997 ha attribuito alle Regioni le attività di riscossione, accertamento, recupero, rimborsi e l'applicazione delle sanzioni nonché il contenzioso amministrativo relativo alla suddetta tassa;
 4. l'articolo 51 del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, detta norme in materia di "Attività informatiche in favore di organismi pubblici", ed in particolare al comma 2 bis dispone che: "Ai medesimi fini di cui al comma 1 nonché allo scopo di eliminare duplicazioni, di contrastare l'evasione delle tasse automobilistiche e di conseguire risparmi di spesa, al sistema informativo del pubblico registro automobilistico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono acquisiti anche i dati delle tasse automobilistiche, per assolvere transitoriamente alla funzione di integrazione e coordinamento dei relativi archivi. I predetti dati sono resi disponibili all'Agenzia delle entrate, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono a far confluire in modo simultaneo e sistematico i dati dei propri archivi delle tasse automobilistiche nel citato sistema informativo";
 5. ACI è il titolare dell'Archivio Nazionale delle Tasse Automobilistiche (infra ANTA), precedentemente gestito dalla Sogei, il cui trasferimento è stato definito con nota del 23 aprile 2020, prot. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE.0172280.23-04-2020-U dall'Agenzia delle Entrate, quale effetto dell'entrata in vigore dei commi 1 e 2bis dell'articolo 51 del richiamato DL 124/2019, convertito, con modificazioni, nella legge n. 157/2019;
 6. l'articolo 51 del D.L. 124/2019 convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 2019, n. 157, detta norme in materia di "Attività informatiche in favore di organismi pubblici", ed in particolare al

comma 2 ter dispone che: “L’Agenzia delle Entrate, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano continuano a gestire i propri archivi delle tasse automobilistiche, anche mediante la cooperazione, regolata da apposito disciplinare, del soggetto gestore del pubblico registro automobilistico, acquisendo i relativi dati con le modalità di cui all’articolo 5, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministero delle Finanze 25 novembre 1998, n. 418, anche al fine degli aggiornamenti di cui al comma 2 bis;

7. che in funzione dei commi 2 bis e 2 ter ora citati, l’ACI in quanto soggetto gestore del pubblico registro automobilistico è titolare di funzioni pubbliche in materia di tasse automobilistiche;
8. che in funzione dei commi 2 bis e 2 ter ora citati, il legislatore nazionale ha inteso dare vita ad un sistema al quale partecipano, con attribuzioni differenti, l’ACI e le Regioni/ Province Autonome finalizzato al comune interesse di assicurare il completo e costante allineamento tra la base dati nazionale e quella regionale;
9. l’unico soggetto autorizzato a intervenire e modificare lo stato giuridico di una posizione fiscale è l’ACI, nella sua qualità di gestore del Sistema Informativo PRA ai sensi dell’art. 51, comma 2 ter, D.L. n. 124 del 2019, in cui confluiscono i dati presenti nel P.R.A. secondo la normativa speciale e i flussi che provengono da altre fonti certificate (banca dati MCTC, banca dati ANPR, trasmissione dati emersi a seguito di controllo da parte della Regione);
10. l’art. 2, comma 1, del D.M. n. 418/98, regolamento attuativo dell’art. 17, comma 10, L. n. 449 del 1997 consente alla Regione/ Provincia Autonoma di avvalersi degli uffici dell’ACI per lo svolgimento di funzioni relative alla tassa automobilistica.

ART.1 – VALORE DELLE PREMESSE

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime e nella restante parte del presente Disciplinare, ancorché non materialmente allegati, si intendono qui integralmente richiamati e costituiscono parte integrante e sostanziale del Disciplinare medesimo.

ART. 2 – OGGETTO DEL DISCIPLINARE

La Regione e l'ACI con la sottoscrizione del presente Disciplinare intendono regolamentare la cooperazione finalizzata all'implementazione, aggiornamento e bonifica dell'archivio tributario tasse automobilistiche.

Nel dettaglio Aci e Regione, nel rispetto ed in attuazione della normativa vigente, con particolare riferimento al CAD, cooperano nella gestione informatica delle seguenti attività:

- a. costituzione, aggiornamento e bonifica dell'archivio tributario
- b. controllo di qualità
- c. sicurezza dei dati
- d. generazione delle liste delle posizioni fiscali irregolari

anche attraverso la messa a disposizione da parte di ACI delle proprie strutture e risorse in base all'avvalimento di cui al DM 418/98.

ART. 3 – SUDDIVISIONE DEI COMPITI

L'ACI, anche tramite la propria organizzazione territoriale, ha il compito di:

1. generare e bonificare il ruolo tributario, costituito dall'insieme dei veicoli attribuibili, in base alle leggi vigenti, alla titolarità del soggetto attivo di imposta e riscontrati nell'archivio integrato di cui all'articolo 51 comma 2 bis Legge 157/2019 . Per ogni veicolo sono acquisiti al ruolo i dati necessari alla individuazione del soggetto attivo e del soggetto passivo di imposta, alla determinazione della posizione fiscale. Al fine di fronteggiare il rischio di interruzione dei servizi o di perdita di dati sono adottate le misure di sicurezza sull'archivio delle tasse automobilistiche quali: data center di business continuity o di disaster recovery;
2. verificare la qualità e congruenza del dato, sulla base dei dati messi a disposizione dalla Regione dei dati del PRA, della MCTC, dell'Anagrafe Tributaria, dei dati contenuti negli atti di data certa esibiti dal soggetto passivo di imposta o suo incaricato o acquisiti da altra PPAA;

3. gestire nella sua qualità di soggetto aggregatore il sistema PagoBollo che garantisce lo svolgimento delle attività necessarie e propedeutiche al pagamento ordinario della tassa automobilistica da parte del soggetto passivo di imposta o suo incaricato attraverso la piattaforma PagoPA e riconciliare i predetti pagamenti alla posizione tributaria, anche in caso di domiciliazione bancaria;
4. mettere a disposizione, nella sua qualità di soggetto aggregatore, il canale di collegamento tra l'archivio tributario e la piattaforma di PagoPA per il deposito degli atti da notificare attraverso SEND, su richiesta di Regione;
5. estrarre dall'archivio tributario le liste posizioni fiscali che risultano non in regola con il pagamento della tassa automobilistica. Le liste sono assoggettate a controllo di qualità ed all'applicazione delle regole sull'importo minimo della pretesa tributaria e delle norme temporanee di sospensione o differimento della decorrenza dell'obbligazione tributaria.

La Regione LOMBARDIA è invece tenuta:

1. al controllo delle posizioni fiscali irregolari,
2. all'avvio dell'attività di recupero della tassa automobilistica,
3. alla formazione delle minute di ruolo informatizzate ed al caricamento dei flussi sul portale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (o altro Concessionario) per il recupero automatizzato della tassa automobilistica,
4. all'adozione e notifica degli atti accertativi emessi ai sensi degli articoli da 90 a 92 della l.r. 14 luglio 2003, n. 10.
5. all'aggiornamento dell'archivio tributario con i dati acquisiti direttamente durante le fasi di accertamento, controllo e rimborso della tassa automobilistica.

ART. 4 – DURATA

Il Disciplinare ha durata di un anno e decorre dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025.

Entro tre mesi dalla data di scadenza le parti possono concordare di prorogare la validità del Disciplinare per un ulteriore anno.

ART. 5 –TRASFERIMENTO DI RISORSE PER L’ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

Per il 2025 il trasferimento di risorse per l’espletamento delle attività di cui al presente Disciplinare a favore di ACI è parametrato sulla base del circolante PRA, rilevato dal documento pubblicato da ACI sul proprio sito denominato “Autoritratto” alla data del 31 dicembre 2023, per n. 8.471.406 veicoli ed un valore unitario di 0,705 €, pari ad un importo complessivo di € 5.972.341, comprensivo delle attività di cui al successivo articolo 10.

Per l’annualità successiva si provvederà alla rideterminazione delle risorse necessarie sulla base dell’ultimo circolante alla data del 31 dicembre 2024 consolidato e pubblicato su “Autoritratto”.

ART. 6 – MODALITA’ DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Il rimborso dei costi, così come quantificato all’articolo precedente, sarà corrisposto ad ACI in quattro soluzioni trimestrali previa rendicontazione tecnica delle attività svolte.

Le fatture sono liquidate ad ACI entro 30 giorni dalla data di emissione.

ART. 7 – TAVOLO TECNICO

Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare è costituito il “Tavolo Tecnico” composto da quattro rappresentanti, due nominati da Regione e due nominati da ACI.

I rappresentanti nominati, possono farsi coadiuvare di volta in volta da professionalità non facenti parte del Tavolo Tecnico in funzione degli argomenti presenti all’ordine del giorno.

Il tavolo tecnico definisce il piano operativo di gestione della tassa automobilistica e si riunisce la prima volta entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Disciplinare e le volte successive su richiesta di una delle due parti.

ART. 8 – CONTROVERSIE

In caso di controversie inerenti all'interpretazione e/o esecuzione del presente Disciplinare va obbligatoriamente e preliminarmente esperito idoneo tentativo di composizione amichevole.

Solo in caso di infruttuoso ricorso all'istituto di cui al punto precedente verrà effettuato ricorso all'Autorità giudiziaria.

ART. 9 – NORMA DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto all'interno del presente Disciplinare si fa rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni nonché in materia di Tassa automobilistica.

Art. 10 – SPERIMENTAZIONE INFORMATIVA PER LA TRASFORMAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE DELLA TASSA AUTO

Ai fini della possibile trasformazione della base imponibile della tassa auto finalizzata al recupero della relativa e progressiva erosione derivante dall'evoluzione del parco circolante, le parti concordano la condivisione dei dati rilevanti per gli impatti ambientali dei veicoli, a tal fine ACI si impegna a rendere disponibili, con modalità e tempi da definire tra le parti, le seguenti informazioni:

- a) caratteristiche tecniche ed emissive dei veicoli a zero o bassissime emissioni, specie se oggetto di bandi regionali finalizzati a favorire il rinnovo del parco veicolare;
- b) indispensabili e utili per Regione affinché possa effettuare analisi sulla consistenza del parco veicolare in Regione Lombardia e analisi

previsionali sulla sua potenziale evoluzione per individuare i fattori di pressione sulla qualità dell'aria anche con una profondità storica almeno decennale.

- c) i dati relativi ai soggetti che abbiano demolito o esportato all'estero veicoli circolanti nella Regione.

Art.11 – MODIFICHE NORMATIVE

Nel caso in cui norme primarie o secondarie, atti amministrativi statali o regionali apportino modifiche alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche regionali e nazionali, al regime tariffario, ai regimi agevolativi e speciali, alla disciplina giuridica, contabile, amministrativa, al contenzioso tributario, al sistema sanzionatorio tributario, al sistema delle scadenze di pagamento, alle situazioni contributive pregresse o in corso, relative alle tasse automobilistiche, le Parti, ognuna per le proprie attribuzioni, provvedono ad assicurare l'adeguamento dell'Archivio e di tutti gli applicativi e le procedure organizzative interessate.

Art. 12 – PRIVACY E TRASPARENZA.

Titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio Nazionale della tassa automobilistica è l'ACI; titolare del trattamento dei dati contenuti nell'archivio regionale è la Regione LOMBARDIA.

Regione LOMBARDIA ed ACI sono rispettivamente "Responsabile esterno del trattamento dei dati personali" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (Regolamento generale sulla protezione dei dati) per i dati dell'Archivio Nazionale delle tasse automobilistiche (di cui ACI è Titolare) e dell'Archivio Regionale (di cui è titolare la Regione). I trattamenti da parte del Responsabile esterno sono disciplinati nell'apposito allegato, che costituisce parte sostanziale ed integrante del presente Disciplinare.

Per

Per l'ACI